



Bologna, 12/3/2019

BORSE DI STUDIO PER SOLI TITOLI ORIENTATA AL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI LAUREATI SU TEMI DI SALUTE AMBIENTALE E PROFESSIONALE

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n.168;

VISTO l'art.5 punto d dello statuto dell'Istituto Ramazzini SOCIETA' Cooperativa Sociale Onlus

VISTA la copertura dovuta all'assegnazione di una quota per borse di studio da parte della FONDAZIONE CARISBO

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO

rende pubblico il bando per una borsa di studio di 9 mesi.

Articolo 1. Caratteristiche L'Istituto Ramazzini nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce una borsa di studio da assegnare a seguito di selezione pubblica dei titoli, con lo scopo di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione dei giovani laureati più promettenti.

La borsa di studio è finalizzata ad attività di studio da svolgersi presso la sede del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni dell'Istituto Ramazzini, sotto la supervisione di un tutor appositamente individuato, nell'ambito del programmi di ricerca promosso e realizzato dalle strutture dell'Istituto Ramazzini dal titolo: **"Effetti degli erbicidi a base di Glyphosate nelle malattie croniche intestinali"**

L'attività di studio per cui è conferita la borsa deve essere svolta nei limiti del programma formativo predisposto dal tutor. Essa ha carattere continuativo e non meramente occasionale, pur senza alcun vincolo di orario predeterminato.

Articolo 2 – Finanziamento

La borse di studio di cui al presente bando è finanziata con fondi FONDAZIONE CARISBO, o comunque interamente a carico di progetti di ricerca in corso, anche cofinanziati dall'Istituto, ovvero derivanti da convenzioni/contratti di ricerca stipulati con soggetti pubblici o privati, che prevedano stanziamenti finalizzati all'attivazione di borse di studio.

Articolo 3 – Destinatari

Per partecipare alla selezione per il conferimento della borse di studio occorre essere in possesso della **Laurea in Medicina Veterinaria**. Il titolo di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo, e non deve essere stata ottenuta per più di due anni prima del presente bando.

Articolo 4 – Durata, rinnovo, importo

La borsa di studio deve essere conferita per un periodo adeguato a consentire la realizzazione del programma formativo, compreso in un periodo di 5 mesi rinnovabili fino a 12, e può essere rinnovata per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

L'importo della borsa è determinato in Euro 13.000 lordi suddivisi in **9 rate mensili, a partire dal 1 Aprile 2019 fino al 31/12/2019.**

Articolo 5 – Trattamento fiscale e assicurativo



La borsa di studio è soggetta al regime fiscale previsto della legge ed è esente da ritenute previdenziali. Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.

Articolo 6 – Procedura di istituzione

L'istituzione della borsa di studio è deliberata dal Presidente su proposta del responsabile del progetto di ricerca sui fondi del quale la borsa sarà finanziata. E' pubblicata **il giorno 15 Marzo e si chiude il giorno 25 Marzo, 2019 alle ore 12,00.**

Al bando viene data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito web della struttura interessata, nonché mediante affissione nei luoghi aperti al pubblico della struttura stessa.

Le domande e il CV in formato europeo dovranno essere inviati online all'indirizzo di posta certificata e-mail: crccm@pec.ramazzini.it

La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione designata dal Responsabile della struttura che, al termine, redige apposito verbale contenente la graduatoria di merito. **La Commissione di valutazione dei titoli si riunirà il giorno 28/3/2019 e il giorno 29 Marzo verrà resa pubblica la graduatoria. Il vincitore sarà contattato tramite posta certificata.** Con decreto del Direttore della struttura verrà approvata la graduatoria formulata dalla Commissione e nominato il vincitore della selezione.

La borsa di studio verrà assegnata a partire da 1 Aprile 2019.

Articolo 7 – Accettazione e pagamento della borsa

Il vincitore della selezione deve rendere alla struttura apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità indicate nel bando di concorso.

Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria.

La borsa di studio viene erogata dalla struttura in ratei alle scadenze temporali indicate nel bando di concorso.

Articolo 8 – Obblighi del borsista

Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di studio cui essa è finalizzata attenendosi al programma formativo predisposto dal tutore e sotto la sua supervisione.

Al termine del periodo di studio deve presentare al Consiglio della struttura una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del tutore.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio per i quali la borsa è attribuita.

Articolo 9 – Interruzione dell'attività e sospensione della borsa

L'attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa.

La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti.

I borsisti sono comunque tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.



L'attività di studio si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Articolo 10 – Divieto di cumulo e incompatibilità

Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con la borsa di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, o organo da esso delegato, previa acquisizione del parere motivato del tutore e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento del percorso formativo.

Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 11 – Decadenza e rinuncia

Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:

- entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperano agli obblighi di cui all'art. 8.

La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della struttura.

Il titolare della borsa di studio può rinunciare con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della struttura. In tal caso ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta.

BOLOGNA, 12/3/2019

Il Presidente
SIMONE GAMBERINI

